

Ordinanza N. 96 del 31/07/2020

OGGETTO : MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA VIGANO'/PREALPI, ALL'INTERSEZIONE CON VIALE MONZA E VIA PIOLA, PER LAVORI LA NOTTE COMPRESA TRA IL 03.08.2020 E IL 04.08.2020 (CON FACOLTA' DI PROROGA)

Premesso che con nota prot. 19966 del 12.07.2019 l'R.T.I. denominato "Edilmarket S.r.l.", avente sede legale a Bergamo (BG) in Piazza Matteotti nr. 20, quale appaltatrice per il Comune di Giussano, dovendo eseguire alcuni interventi di manutenzione stradale aveva già domandato il rilascio di specifiche ordinanze viabilistiche;

Preso atto delle comunicazioni intercorse nella giornata di giovedì 30.07.2020, non protocollate per ragioni d'urgenza ma ugualmente conservate agli atti d'ufficio, con le quali d'intesa con l'Ufficio strade del Comune si rappresentava la necessità di ultimare gli interventi contrattualmente previsti attraverso l'asfaltatura della rotatoria posta tra le Vie Piola, Viganò e Viale Monza;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti di competenza;

Considerati gli artt. 5 comma 3°, 6°, 7° e 21° del D. Lgs. nr. 285 del 30.04.1992 (d'ora in poi, Nuovo Codice della Strada o C.d.S.), nonché le collegate disposizioni del d.P.R. nr. 445 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione al C.d.S.);

Visti l'art. 107 del D. Lgs nr. 267 del 18/08/2000, nonché lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 30 del 20 dicembre 2019, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché il Decreto Sindacale nr. 27 del 22 luglio 2020, inerente alla sostituzione reciproca dei dirigenti in caso di assenza o impedimento;

Attesa, per quanto sopra, la propria competenza;

Su proposta del Funzionario Vice Comandante, dott. Daniele Schito:

ORDINA

La chiusura al transito veicolare dell'anello rotatorio all'intersezione tra le Vie Prealpi, Via Piola, Via Viganò e Viale Monza, dalle ore 20.00 di lunedì 03 agosto 2020 alle ore 06.00 di martedì 04 agosto 2020.

Dispone altresì:

- a) L'istituzione di un doppio senso di circolazione in Via Prealpi, lungo la semi-careggiata in direzione nord, al fine di consentire la libera fruizione delle proprietà private presenti nel tratto stradale interessato;
- b) La residua deviazione del traffico veicolare percorrente l'asse stradale Via Viganò/Via Prealpi (S.P. 9), nonché proveniente dalle altre strade urbane interessate, secondo il piano di segnalamento all'uopo predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori da considerarsi parte integrante alla presente ordinanza e qui interamente richiamato e trascritto (e quindi con specifiche direzioni consigliate in Via Dante, Don Pifferi, Viale Monza, Via Furlanelli e Via Don Beretta);
- c) Il posizionamento della cartellonistica provvisoria come da piano segnaletico allegato e di cui al punto precedente.

Dovrà in ogni essere garantito il transito del trasporto pubblico di linea.

Si precisa inoltre che in prossimità delle testate di cantiere stradale dovrà essere installato il pannello "tabella lavori" (Fig. Il 382 Art. 30) attestante il recapito telefonico del responsabile di cantiere, del responsabile della sicurezza e del titolare dell'impresa esecutrice dei lavori.

Con espressa facoltà di proroga al primo giorno lavorativo successivo, in caso di maltempo.

Demanda alla società esecutrice dei lavori ogni onere e responsabilità per l'installazione e sorveglianza di tutta la segnaletica stradale (verticale e complementare, notturna) - ivi compresi i preavvisi necessari di "strada chiusa" - che sarà conforme ai dettami contenuti nel Nuovo Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione, nonché nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002, e prescrizioni, nonché al "Piano di Segnalamento" concordato con i competenti Uffici comunali.

Manda a dare notizia alla cittadinanza della presente ordinanza, tramite pubblicazione all'Albo Comunale on-line e mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale.

Il personale dell'ufficio di Polizia Locale, nonché gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, e in applicazione della Legge nr. 1034 del 6 dicembre 1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di

potere o per violazione di legge, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione e/o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, alternativamente, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 del Codice della Strada.

Giussano, 31/07/2020

IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA E SERVIZI ALLA CITTADINANZA
CORNACCHIA DAVID

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di Giussano.